



**ARPAT**  
**Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana**  
**50144 Firenze - via Porpora, 22 Tel. 055/32061 - Fax 055/3206324**  
**P.IVA 04686190481**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N 4 CAPPE PER LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA DI CAMPIONI PULVERULENTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DA FIBRE DI AMIANTO ED ALTRI CONTAMINANTI IN GENERALE.**

**CIG 6975687703**

**IMPORTO A BASE DI APPALTO: EURO 62.000,00, IVA ESCLUSA**

**(COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA PARI A EURO 0,00)**



## **Premessa:**

Nell'analisi ai fini della sicurezza, condotta dal SePP, delle operazioni di preparazione aliquote di terreni per varie determinazioni analitiche (IPA, idrocarburi, metalli, PCB e diossine, ecc.) presso i laboratori ARPAT di Livorno, è emerso che le operazioni di preparazione dei campioni di terreno per le varie determinazioni analitiche, comportano emissioni di polveri anche fini.

Poiché il contenuto dei campioni non è determinato al momento della lavorazione, la possibilità che le polveri possano contenere sostanze anche pericolose, non è da escludersi.

Per risolvere in parte tale problematica si è reso necessario acquisire una cappa dedicata che abbia le appropriate caratteristiche per la manipolazione in sicurezza di campioni polverulenti potenzialmente contaminati da fibre di amianto e altre sostanze, anche pericolose, in generale. Tale esigenza si è manifestata anche negli altri laboratori di Agenzia.

Tali dispositivi andranno posizionati nei seguenti locali dei Settori Laboratorio come di seguito descritto:

1. AVL Sede di Livorno: locale preparativa campioni stanza 16 Piano 1 del Laboratorio AVL sede di Via Marradi 114 Livorno,
2. AVS Sede di Siena: locale preparativa campioni stanza 24 Piano terra del Laboratorio AVS sede Località Ruffolo Siena,
3. AVC Sede di Firenze: locale preparativa campioni stanza LG19 Piano IV Edificio C del Laboratorio AVC sede di Via Petrella, 14 Firenze,
4. AVC Sede di Firenze: locale preparativa campioni amianto stanza 12 Piano Terra Edificio B del Laboratorio AVC sede di Via Petrella 14 Firenze.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di n. 4 cappe per la manipolazione in sicurezza di campioni polverulenti potenzialmente contaminati da fibre di amianto ed altri contaminanti in generale.

## **Art. 2 – Caratteristiche tecniche**

La strumentazione oggetto dell'appalto deve presentare le **caratteristiche tecniche minime** indicate nell'allegato "A" al presente CSA (Allegato A), nonché le ulteriori caratteristiche qualitative offerte in gara, suscettibili di attribuzione di punteggio.

L'offerta deve includere gli **Accessori Richiesti** e gli **Altri Accessori Richiesti** elencati nell'Allegato A al CSA.

**Trasporto e posizionamento cappa e moduli e verifica di regolare esecuzione presso le nostre sedi sono da intendersi inclusi nell'offerta.**

## **Art. 3 – Importo dell'appalto**

L'importo dell'appalto sarà determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in gara. L'importo a base di appalto è di **Euro 62.000,00** (oltre IVA). Non sono ammesse offerte in aumento.

Costi della sicurezza per rischi da interferenza da DUVRI: Euro 0,00



#### **Art. 4 – Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, installazione, spese per la verifica di regolare esecuzione, ecc.) e si intende fisso ed invariabile.

Il termine per il pagamento è stabilito **in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione della strumentazione.**

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012.

La fattura dovrà essere intestata a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,  
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI -

e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Si fa presente che questa Agenzia non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui al nuovo art. 17 ter, comma 1 del DPR 633/72 e s.m.i. **e non è quindi, soggetta a split payment.**

#### **Art. 5 – Termini e modalità di consegna e installazione**

La ditta aggiudicataria si impegna a eseguire la fornitura in oggetto **entro 90 giorni lavorativi dalla data del rispettivo ordinativo di esecuzione del contratto.**

Saranno oggetto di valutazione tecnica, mediante attribuzione di apposito punteggio, termini di consegna migliorativi **a 45 giorni lavorativi** dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto, così come evidenziate nel relativo modulo di offerta tecnica.

La ditta aggiudicataria, dovrà garantire trasporto, consegna, smaltimento/recupero degli imballaggi, a proprie spese; la consegna della strumentazione dovrà avvenire presso le sedi di ARPAT indicate all'art. 2.



**In fase di consegna della strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà fornire il manuale d'uso e manutenzione della strumentazione offerta, in lingua italiana o tradotto in italiano.**

La consegna della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato predisposto il DUVRI (facente parte degli atti di gara)

La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica.

La consegna dovrà essere preceduta di **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi** di preavviso al Responsabile che sarà indicato nell'ordine di consegna.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

**Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile alla ditta aggiudicataria sarà applicata una penale pari a 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo.**

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

#### **Art. 6 – Garanzia**

**La verifica di regolare esecuzione conclusasi positivamente, determina l'inizio del periodo di garanzia.**

La ditta aggiudicataria è tenuta alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal Codice civile, oltretutto con le modalità previste in sede di offerta.

**La garanzia deve avere una durata minima, a decorrere dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo, di almeno 24 mesi.**

Sarà oggetto di valutazione tecnica, mediante attribuzione di apposito punteggio, l'offerta di una garanzia **di durata pari a 36 mesi**, così come evidenziate nel relativo modulo di offerta tecnica

**La garanzia deve garantire il buon funzionamento della strumentazione presso le sedi di ARPAT dove gli strumenti saranno installati, assumendosi qualsiasi onere relativo al ripristino della funzionalità iniziale della strumentazione in caso di difetto o guasto, ivi comprese le spese di ritiro, di trasporto e quant'altro.**

**Nella garanzia si intendono inclusi, per ogni strumento fornito, n. 1 intervento di manutenzione preventiva per ogni anno di garanzia e numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva con tempi di intervento inferiore a tre giorni lavorativi e tempi di ripristino non superiori a 5 gg. lavorativi (escluso materiale di consumo, es. filtri, pre-filtri e lampade).**

#### **Art. 7 – Verifica di regolare esecuzione**

**Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della consegna della strumentazione ARPAT procederà alla verifica di regolare esecuzione della stessa alla presenza di un incaricato della Ditta aggiudicataria. La data della verifica di regolare esecuzione sarà comunicata alla ditta aggiudicataria, previo accordo.**

**Il presupposto per procedere alla verifica di regolare esecuzione è la consegna del manuale d'uso e manutenzione della strumentazione fornita.**



Gli oneri sostenuti dalla ditta aggiudicataria per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico della ditta stessa.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale di verifica di regolare esecuzione, può accettare o rifiutare la fornitura della strumentazione.

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT, non esonera la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere alla ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

**In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).**

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

**Dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo, decorreranno i termini di garanzia; il verbale di regolare esecuzione sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.**

#### **Art. 8 – Clausola anticorruzione**

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 16/2017, integrato con Decreto D.G. n. 17/2017;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 9. Cauzione**

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.



Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

#### **art. 10 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.**



La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 12 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto**

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **qualora la consegna della strumentazione si protragga oltre 30 giorni rispetto ai tempi previsti;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non esegua l'appalto in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;





- l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ARPAT;
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'appaltatore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni a ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico della Ditta il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (*Clausola ex art. 1341 c.c.*):**

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore ;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore in deroga all'art. 1671 del C.C. (clausola ex art. 1341 C.C.).





Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, integrano le fattispecie di “grave inadempienza” che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT), che la ditta non sarà invitata da ARPAT a successive procedure di gara negoziali per la durata di due anni per appalti della stessa tipologia.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 13 – Stipula del contratto e relative spese**

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

#### **Art. 14 – Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 15 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio:

- alla lettera di invito;
- al Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT approvato con Decreto D.G. n. 34 del 06.02.2008, pubblicato sul sito istituzionale di ARPAT alla pagina web <http://www.arpato.toscana.it/gare/index.html>;
- alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;
- alle disposizioni del Codice Civile in materia.

**Con la partecipazione alla gara si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell'art. 1341 del C.C. i seguenti articoli:**

- **art. 5 – Termini e modalità di consegna e installazione,**
- **art. 7 – Verifica di regolare esecuzione,**
- **art. 12 - Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto**
- **art. 13 - Stipula del contratto e relative spese**
- **art. 14 - Foro competente**